

## SENTENZE SU ARGOMENTI TRATTATI il 21-22 marzo 2016

### TASSATIVITA'

Sez. 6, **Ordinanza n. 889** del 22/02/1996 Cc. (dep. 28/05/1996 ) Rv. 204798

*Presidente: Suriano G. Estensore: Milo N. Imputato: // (Conf)*

Non può proporsi, da parte dei soggetti indicati nell'art. 572 primo comma cod. proc. pen. (richiesta della parte civile o della persona offesa), ricorso per cassazione avverso il decreto motivato emesso dal pubblico ministero di non proposizione di impugnazione ai sensi del secondo comma del citato art. 572 cod. proc. pen.. Ciò sia in virtù del generale principio di tassatività dei mezzi di gravame, sia in quanto il provvedimento menzionato non ha natura giurisdizionale ma meramente amministrativa.

Sez. 3, **Sentenza n. 8999** del 10/02/2011 Cc. (dep. 08/03/2011 ) Rv. 249615

*Presidente: Ferrua G. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: // P.M. D'Ambrosio V. (Conf.)*

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di perquisizione domiciliare non seguito da sequestro, non avendo lo stesso natura decisoria né incidendo sulla libertà personale.

Sez. 6, **Sentenza n. 46250** del 20/11/2012 Cc. (dep. 27/11/2012 ) Rv. 253711

*Presidente: Agro' A. Estensore: Aprile E. Relatore: Aprile E. Imputato: // P.M. Fraticelli M. (Parz. Diff.)*

Il decreto con cui il P.M. convalida la perquisizione domiciliare eseguita d'urgenza dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, salva l'ipotesi in cui lo stesso sia qualificabile come atto abnorme.

Sez. 3, **Sentenza n. 8841** del 13/01/2009 Cc. (dep. 27/02/2009 ) Rv. 243002

*Presidente: Onorato P. Estensore: Gentile M. Relatore: Gentile M. Imputato: // P.M. Montagna A. (Conf.)*

Il decreto di perquisizione del P.M. non è assoggettabile a riesame, sicché, ove, con tale mezzo, venga impugnato il decreto di perquisizione e contestuale sequestro, i motivi che costituiscono autonoma censura della perquisizione non possono essere presi in considerazione.

Sez. 3, **Sentenza n. 562 del 04/02/2000** Cc. (dep. 22/05/2000 ) Rv. 216574

**Presidente: Zumbo A. Estensore: Pioletti G. Imputato: //.** (Conf.)

(Rigetta, P.M. Ferrara, 22 luglio 1999).

Per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione al decreto di **perquisizione personale** non è applicabile lo specifico rimedio del riesame. Ciò non esclude l'applicabilità della clausola generale della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti sulla libertà personale, che, in ragione della materia, deroga(ex art. 568, comma 2, c.p.p.) al principio di tassatività delle impugnazioni.

Sez. 5, **Sentenza n. 4387 del 09/12/2008** Cc. (dep. 02/02/2009 ) Rv. 242608

**Presidente: Ambrosini G. Estensore: Massafra U. Relatore: Massafra U. Imputato: //.** (Conf.)

La sentenza di proscioglimento pronunciata, ex art. 129 cod. proc. pen., dal G.i.p., investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione, ex art. 568 comma secondo, cod. proc. pen..

(attenzione alle difformi, n.d.r.)

Sez. 4, **Sentenza n. 36764 del 08/06/2004** Ud. (dep. 17/09/2004 ) Rv. 229689

**Presidente: Coco GS. Estensore: Galbiati R. Relatore: Galbiati R. Imputato: // P.M. Monetti V.** (Conf.)

In considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente, non è impugnabile ed in particolare non è ricorribile per cassazione. Invero, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito a conflitto. (Fattispecie in tema di sentenza del giudice di pace, che a seguito della modifica dell'art. 186, comma secondo, Cod. Strada, ad opera dell'art. 5 L. 1.8.2003 n.214, che ha ripristinato sia il trattamento sanzionatorio dell'applicazione della pena dell'arresto congiuntamente a quella dell'ammenda, sia la competenza del tribunale, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. La Corte ha anche precisato che siffatto provvedimento non è qualificabile come abnorme, e pertanto non è ricorribile in sede di legittimità per tale profilo).

Sez. 5, **Sentenza n. 33545** del 11/05/2015 Ud. (dep. 29/07/2015 ) Rv. 264258

*Presidente: Fumo M. Estensore: De Marzo G. Relatore: De Marzo G. Imputato: // P.M. Galasso A. (Conf.)*

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. in relazione all'art. 111, comma settimo, Cost. nella parte in cui esclude la impugnabilità per cassazione della sentenza con la quale il giudice, ritenuta la competenza del Tribunale, dichiara la propria incompetenza per materia e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto l'art. 111, comma settimo, presuppone, quanto alla ricorribilità in Cassazione, un provvedimento giurisdizionale caratterizzato da decisorietà e definitività, mentre, invece, la decisione sulla competenza ha un contenuto processuale non definitivo, sindacabile attraverso il conflitto di competenza che il giudice successivamente investito del processo può sollevare, ove si ritenga a propria volta incompetente, ovvero dalla stessa Corte di cassazione, quale giudice dell'impugnazione, nel caso in cui, al contrario, il secondo giudice si ritenga competente.

Sez. 6, **Sentenza n. 44600** del 15/09/2015 Cc. (dep. 04/11/2015 ) Rv. 265562

*Presidente: Conti G. Estensore: Paterno' Raddusa B. Relatore: Paterno' Raddusa B. Imputato: // P.M. Salzano F. (Diff.)*

È impugnabile per abnormità anche la decisione di incompetenza allorché essa si ponga al di fuori del sistema processuale e non consenta, per carenza del necessario presupposto (insorgenza di un conflitto tra giudici a norma dell'art. 28 cod. proc. pen.), l'accesso alla procedura prevista dagli artt. 30 e seguenti stesso codice. (Fattispecie relativa a declaratoria di incompetenza per materia del giudice di pace, per il quale le lesioni contestate andavano ricondotte nel più grave reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., peraltro già archiviato dal G.i.p.. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'abnormità, osservando che il giudice competente a decidere del reato di maltrattamenti, dopo l'esercizio dell'azione penale conseguente alla trasmissione degli atti disposta con la sentenza di incompetenza, ben avrebbe potuto sollevare il conflitto, ove non avesse condiviso la tesi del giudice di pace).

## INTERESSE AD IMPUGNARE

Sez. 4, **Sentenza n. 49710** del 04/11/2014 Ud. (dep. 28/11/2014 ) Rv. 261178

*Presidente: Sirena PA. Estensore: Serrao E. Relatore: Serrao E. Imputato: // P.M. Iacoviello FM. (Diff.)*

Sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", allorquando egli deduca che l'accertamento del fatto materiale oggetto del processo penale possa pregiudicare le situazioni giuridiche soggettive a lui facenti capo in giudizi civili e amministrativi, anche distinti rispetto a quelli di danno ovvero disciplinari

Sez. 5, **Sentenza n. 3867** del 07/10/2014 Ud. (dep. 27/01/2015 ) Rv. 262679

**Presidente: Lombardi AM. Estensore: Pezzullo R. Relatore: Pezzullo R. Imputato: // P.M. Scardaccione EV. (Diff.)**

In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omissso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione, formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice di appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione.

Sez. 6, **Sentenza n. 47498** del 22/09/2015 Ud. (dep. 01/12/2015 ) Rv. 265242

**Presidente: Agro' A. Estensore: Di Salvo E. Relatore: Di Salvo E. Imputato: // P.M. Pinelli MMS. (Conf.)**

In tema di impugnazioni, l'interesse richiesto dall'art. 568 comma quarto, cod. proc. pen., sussiste solo se il gravame sia idoneo a determinare, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dall'imputato che deduca l'insussistenza di un'aggravante relativa al solo reato satellite, in quanto tale circostanza è priva di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, autonomamente calcolata con un aumento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave.

Sez. 6, **Sentenza n. 28021** del 11/06/2014 Cc. (dep. 27/06/2014 ) Rv. 261647

**Presidente: De Roberto G. Estensore: Petruzzellis A. Relatore: Petruzzellis A. Imputato: // P.M. Iacoviello FM. (Conf.)**

In caso di arresto per più reati, non sussiste l'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di convalida parziale, nel caso in cui il giudice abbia convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare per l'altro reato, in quanto il requisito previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è configurabile esclusivamente quando l'impugnazione è presentata per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo. (Fattispecie in cui il giudice non aveva convalidato l'arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale convalidandolo, invece, ed emettendo ordinanza di custodia cautelare per il delitto di tentata rapina).

Sez. 5, **Sentenza n. 14366 del 27/01/2012** Ud. (dep. 16/04/2012 ) Rv. 252474

**Presidente: Ferrua G. Estensore: Zaza C. Relatore: Zaza C. Imputato: // P.M. Spinaci S. (Diff.)**

È inammissibile, per difetto di interesse, ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello, ritenuta la sussistenza di un fatto diverso rispetto a quello contestato, annulli la pronuncia di primo grado e trasmetta gli atti al pubblico ministero, in quanto detta decisione non determina alcun pregiudizio per l'imputato, il quale ha ampia ed inalterata facoltà di difesa nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato. (In motivazione la S.C. ha evidenziato la diversità del ricorso del P.M., istituzionalmente preposto all'esatta applicazione della legge processuale).

Sez. 2, **Sentenza n. 32655 del 14/07/2015** Cc. (dep. 24/07/2015 ) Rv. 264526

**Presidente: Esposito A. Estensore: Beltrani S. Relatore: Beltrani S. Imputato: // P.M. Baldi F. (Conf.)**

Nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l'interesse del P.M. a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale (nella specie, l'impiego del c.d. metodo mafioso, ex art. 7 l. 203 del 1991), quando dal riconoscimento della predetta circostanza possa conseguire l'applicazione di termini di durata della misura maggiori.

Sez. 5, **Sentenza n. 43035 del 29/04/2015** Ud. (dep. 26/10/2015 ) Rv. 264928

**Presidente: Lombardi AM. Estensore: Miccoli G. Relatore: Miccoli G. Imputato: // P.M. Izzo G. (Conf.)**

E' ammissibile il ricorso "per saltum" del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria graficamente priva di motivazione, pur nell'obiettiva impossibilità di articolare specifici motivi di doglianza, essendo configurabile un concreto interesse a rimuovere un provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato - qual è il dispositivo letto in udienza - che ha negato la pretesa punitiva dal medesimo azionata

Sez. 6, **Sentenza n. 43952 del 13/10/2015** Ud. (dep. 30/10/2015 ) Rv. 265131

**Presidente: Milo N. Estensore: De Amicis G. Relatore: De Amicis G. Imputato: // P.M. Canevelli P. (Diff.)**

È inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero per il mutamento della formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" in quella "perché il fatto non sussiste",

in quanto l'interesse del P.M. ad impugnare sussiste non ogni qualvolta sia ravvisabile la violazione o l'erronea applicazione della legge, ma solo quando risulti concreto ed attuale l'interesse per l'accusa all'impugnazione. (In motivazione, la Corte ha escluso la concretezza e l'attualità dell'interesse del P.M. ad impugnare, osservando che lo stesso é soggetto estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel giudizio penale tra il danneggiato dal reato e l'imputato, con conseguente sua indifferenza rispetto ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria).

*Sez. 6, **Sentenza n. 33573** del 20/05/2015 Ud. (dep. 29/07/2015 ) Rv. 264996*

*Presidente: **Ippolito F.** Estensore: **Paterno' Raddusa B.** Relatore: **Paterno' Raddusa B.** Imputato: // **P.M. Riello L.** (Diff.)*

Quando il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod.proc.pen. solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole e tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro.(Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero per violazione di legge avverso la sentenza predibattimentale di assoluzione da un reato nel frattempo prescritto).

*Sez. 6, **Sentenza n. 41003** del 07/10/2015 Cc. (dep. 12/10/2015 ) Rv. 264762*

*Presidente: **Ippolito F.** Estensore: **Bassi A.** Relatore: **Bassi A.** Imputato: // **P.M. Fraticelli M.** (Conf.)*

Non sussiste l'interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento "de libertate" quando sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo d'imputazione del tutto ininfluenza ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'interesse del ricorrente a richiedere l'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto aspetto privo di valenza ostativa rispetto all'applicazione della misura cautelare impostagli).

*Sez. 5, **Sentenza n. 22262** del 26/04/2011 Ud. (dep. 03/06/2011 ) Rv. 250580*

*Presidente: **Oldi P.** Estensore: **Lapalorcia G.** Relatore: **Lapalorcia G.** Imputato: // **P.M. Baglione T.** (Conf.)*

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con la quale il giudice di appello annulli la decisione di primo grado e trasmetta gli atti al

P.M. perché proceda per il diverso fatto risultato in dibattimento, trattandosi di statuizione che non determina alcun pregiudizio per l'imputato in quanto non ne compromette la facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini o del nuovo giudizio.

*Sez. 6, **Sentenza n. 49852 del 05/12/2012 Ud. (dep. 21/12/2012 ) Rv. 253692***

*Presidente: **Agro' A. Estensore: Paterno' Raddusa B. Relatore: Paterno' Raddusa B. Imputato: // P.M. Lettieri N. (Conf.)***

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del P.M. avverso la pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", quando sia intervenuta "medio tempore" la causa estintiva della prescrizione del reato, difettando la concretezza ed attualità quali requisiti necessari dell'interesse all'impugnazione.

### **ART. 568 ULTIMO COMMA C.P.P.**

*Sez. 1, **Sentenza n. 25129 del 17/06/2010 Cc. (dep. 02/07/2010 ) Rv. 247730***

*Presidente: **Chieffi S. Estensore: Bonito FMS. Relatore: Bonito FMS. Imputato: // P.M. Iacoviello FM. (Conf.)***

Il ricorso per cassazione proposto contro provvedimento del P.M. avverso il quale non è proponibile impugnazione, ma solo incidente di esecuzione, non va dichiarato inammissibile, ma qualificato come incidente, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (Fattispecie concernente il rigetto, da parte del P.M., di istanza del condannato intesa ad ottenere la rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione).

### **TASSATIVITA' SOGGETTIVA**

#### **PUBBLICO MINISTERO E PROCURATORE GENERALE**

*Sez. 3, **Sentenza n. 20790 del 06/03/2014 Cc. (dep. 22/05/2014 ) Rv. 259180***

*Presidente: **Fiale A. Estensore: Di Nicola V. Relatore: Di Nicola V. Imputato: // P.M. Delehay E. (Diff.)***

In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che respingono la domanda cautelare o che dispongono una misura limitativa della libertà personale meno afflittiva rispetto a quella originariamente richiesta, con la conseguenza che l'impugnazione proposta deve essere convertita in appello ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen.

Sez. 3, **Sentenza n. 16618 del 25/03/2015** Cc. (dep. 21/04/2015 ) Rv. 263582

*Presidente: Mannino SF. Estensore: Graziosi C. Relatore: Graziosi C. Imputato: // P.M. Baldi F. (Conf.)*

È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 311 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello sia legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà sui provvedimenti adottati in materia cautelare dalla Corte di appello, quando l'applicazione della misura sia stata richiesta da altro ufficio del Pubblico Ministero, in quanto è ragionevole che la legittimazione ad impugnare sia riconosciuta all'ufficio richiedente, né risultano insuperabili eventuali problemi pratici di coordinamento tra diversi organi del P.M.

Sez. 1, **Sentenza n. 1375 del 24/11/2010** Cc. (dep. 19/01/2011 ) Rv. 249203

*Presidente: Chieffi S. Estensore: Cavallo A. Relatore: Cavallo A. Imputato: // P.M. Cedrangolo O. (Conf.)*

La legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetta in via esclusiva al P.M. che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al P.G. presso la Corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli nel giudizio di cognizione.

Sez. 1, **Sentenza n. 1391 del 06/12/1999** Ud. (dep. 04/02/2000 ) Rv. 215226

*Presidente: Teresi R. Estensore: Rossi B. Imputato: // P.M. Verderosa V. (Conf.)*

L'interesse del pubblico ministero all'impugnazione attiene alla scelta da compiere dopo avere avuto piena conoscenza del provvedimento di volta in volta considerato e in base a una valutazione complessiva del risultato ottenuto, quali che siano state le conclusioni formulate in udienza dal magistrato impersonante fisicamente l'organo di accusa che, come tale, conserva comunque il potere di contestare l'esattezza della decisione in vista del soddisfacimento di generali esigenze di giustizia. (Fattispecie relativa a proposizione di appello da parte di rappresentante del P.M. dal tenore contrastante con le conclusioni formulate in udienza). (V. Corte cost., 28 giugno 1995 n. 280).

Sez. F, **Sentenza n. 46 del 10/09/2013** Ud. (dep. 02/01/2014 ) Rv. 257746

*Presidente: Siotto MC. Estensore: Beltrani S. Relatore: Beltrani S. Imputato: // P.M. Gaeta P. (Conf.)*

Il sostituto procuratore, che non sia stato pubblico ministero di udienza e non sia stato esplicitamente delegato dal Procuratore della Repubblica, può legittimamente proporre



l'impugnazione, non occorrendo, verso terzi, una formale delega che costituisce atto interno all'ufficio di cui va presunta l'esistenza e della cui assenza l'imputato non ha legittimazione a dolersi, ferma restando l'eventuale responsabilità del sostituto che non abbia osservato le direttive sul punto del Procuratore.

*Sez. 4, **Sentenza n. 14141 del 10/12/2014 Ud. (dep. 08/04/2015 ) Rv. 263134** Relazioni Collegate*

*Presidente: **Brusco CG.** Estensore: **Dovere S.** Relatore: **Dovere S.** Imputato: // P.M. **Salzano F.** (Conf.)*

La disposizione dell'art. 570, comma terzo, cod. proc. pen., in virtù della quale il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello, può partecipare al successivo grado di giudizio, previo provvedimento autorizzativo del Procuratore Generale della Repubblica, in qualità di sostituto di quest'ultimo, è da considerare eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; di talché il predetto rappresentante del P.M. non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale, che aveva impugnato la sentenza emessa dalla Corte d'appello all'esito del giudizio al quale egli aveva partecipato in veste di sostituto del Procuratore Generale della Repubblica).

**Sez. 5, Sentenza n. 11962 del 08/02/2005 Ud. (dep. 25/03/2005 ) Rv. 231715**

*Presidente: **Lattanzi G.** Estensore: **Vessichelli M.** Relatore: **Vessichelli M.** Imputato: // P.M. **Ciampoli L.** (Conf.)*

In tema di impugnazione, il principio di tassatività soggettiva previsto dall'art. 568 comma terzo cod. proc. pen. impone di ritenere che, in mancanza di una espressa previsione attributiva, il potere di gravame non può essere esercitato dal vice procuratore onorario che ha presentato le conclusioni in udienza. (In motivazione la Corte ha precisato che la norma dell'art. 71 ord. giud., nel riconoscere al vice procuratore onorario le funzioni specificamente attribuite dalla legge, non può intendersi riferito al disposto dell'art. 570 comma secondo cod.proc.pen., norma che disciplina i poteri di impugnazione del P.M. togato)

Sez. U, **Sentenza n. 22531 del 31/05/2005** Cc. (dep. 15/06/2005 ) Rv. 231056

**Presidente: Marvulli N. Estensore: Rossi B. Relatore: Rossi B. Imputato://. P.M. Esposito V. (Diff.)**

È legittimato a proporre appello contro le sentenze del giudice di pace, nei casi previsti dall'art. 36 comma primo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non solo il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace, ma anche il P.G. della Repubblica presso la Corte d'appello del relativo distretto.

## IMPUTATO

Sez. 2, **Sentenza n. 42651 del 13/10/2015** Ud. (dep. 22/10/2015 ) Rv. 265256

**Presidente: Esposito A. Estensore: Pellegrino A. Relatore: Pellegrino A. Imputato: // P.M. D'Ambrosio V. (Diff.)**

L'imputato che, dopo una sentenza emessa in contumacia nei suoi confronti, conferisce al proprio difensore procura speciale per proporre impugnazione, è privo di legittimazione a chiedere o a far chiedere dal suo fiduciario di essere rimesso in termini per impugnare autonomamente la decisione, nonostante la mancata notifica dell'estratto contumaciale, essendosi spogliato, mediante il rilascio della delega, del proprio diritto all'impugnazione.

Sez. 4, **Sentenza n. 3630 del 14/01/2016** Cc. (dep. 27/01/2016 ) Rv. 265597

**Presidente: Romis V. Estensore: Pezzella V. Relatore: Pezzella V. Imputato: // P.M. Pinelli MMS. (Diff.)**

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la decisione della Corte d'appello con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a norma dell'art.613 cod. proc. pen., giacché l'unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall'art. 571, comma primo, cod. proc. pen., che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione.

Sez. 4, **Sentenza n. 121 del 14/12/2015** Cc. (dep. 07/01/2016 ) Rv. 265461

**Presidente: Bianchi L. Estensore: Cappello G. Relatore: Cappello G. Imputato: // P.M. Corasaniti G. (Conf.)**

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto

nell'albo speciale della Corte di cassazione a norma dell'art. 613 cod. proc. pen., poichè l'unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall'art.571, comma primo, cod. proc. pen. che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione.

*Sez. 3, **Sentenza n. 49663 del 26/05/2015** Cc. (dep. 17/12/2015 ) Rv. 265369*

*Presidente: **Mannino SF.** Estensore: **Gentili A.** Relatore: **Gentili A.** Imputato: // . P.M. **Spinaci S.** (Diff.)*

Il ricorso per cassazione contro le sentenze di proscioglimento in udienza preliminare è inibito all'imputato solo quando l'assoluzione sia stata disposta per non avere egli commesso il fatto o perché il fatto stesso non sussiste, analogamente all'appello contro le sentenze rese all'esito del dibattimento; ne consegue che la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione resa in udienza preliminare è sempre impugnabile, anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo il ricorrente sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

## PARTE CIVILE

*Sez. 5, **Sentenza n. 48706 del 25/09/2014** Ud. (dep. 24/11/2014 ) Rv. 261226*

*Presidente: **Palla S.** Estensore: **Micheli P.** Relatore: **Micheli P.** Imputato: // . P.M. **Scardaccione EV.** (Diff.)*

La parte civile non è legittimata a proporre ricorso per cassazione, ai fini penali, avverso la sentenza con la quale il giudice di pace dichiara, ai sensi dell'art. 35, comma primo, del D.Lgs. n. 274 del 2000, l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, salvo che il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice.

## PERSONA OFFESA

*Sez. 7, **Ordinanza n. 48896 del 15/11/2012** Cc. (dep. 17/12/2012 ) Rv. 253927*

*Presidente: **Di Virginio A.** Estensore: **Paoloni G.** Relatore: **Paoloni G.** Imputato: // . (Conf.)*

Il ricorso per cassazione presentato da persona offesa che non sia costituita parte civile va dichiarato inammissibile perché proposto da non avente diritto, non essendovi alcuna previsione normativa che legittima tale impugnazione.

*Sez. 6, **Sentenza n. 29331 del 30/04/2014** Ud. (dep. 04/07/2014 ) Rv. 260616*

*Presidente: **Agro' A.** Estensore: **Bassi A.** Relatore: **Bassi A.** Imputato: // . P.M. **Cedrangolo O.** (Conf.)*

L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare alla persona offesa non costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, non essendo tale nullità prevista da alcuna disposizione, a differenza di quanto stabilito, per la sentenza di non luogo a procedere, dall'art. 428, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha anche evidenziato che la sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, in caso di omesso avviso alla persona offesa, ex art. 419 cod. proc. pen., non preclude a questa l'esercizio dell'azione civile né pregiudica la decisione sul merito di tale azione, atteso quanto previsto dall'art. 652, comma secondo, cod. proc. pen.).

## TERMINI

*Sez. 5, **Sentenza n. 29871** del 25/05/2015 Cc. (dep. 10/07/2015 ) Rv. 265296*

*Presidente: **Zaza C.** Estensore: **Micheli P.** Relatore: **Micheli P.** Imputato: //P.M. **Fodaroni MG.** (Diff.)*

Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione nullo - perché emesso in violazione del principio del contraddittorio per omesso avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta - è di quindici giorni.

*Sez. 4, **Sentenza n. 47025** del 26/09/2014 Cc. (dep. 13/11/2014 ) Rv. 260950*

*Presidente: **Brusco CG.** Estensore: **Grasso G.** Relatore: **Grasso G.** Imputato: // P.M. **Fodaroni MG.** (Conf.)*

L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità insanabile, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il predetto termine decorresse dalla data di estrazione di copia degli atti).

**Sez. 4, Sentenza n. 22470 del 19/05/2015 Cc. (dep. 27/05/2015 ) Rv. 263906**

*Presidente: Sirena PA. Estensore: Iannello E. Relatore: Iannello E. Imputato: //.* P.M. Galli M. (Diff.)

È inammissibile per tardività il ricorso per cassazione proposto avverso un atto abnorme senza il rispetto dei termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen., i quali operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, con la sola eccezione dei gravami proposti avverso provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento. (Fattispecie in cui il Tribunale, in sede di correzione di errore materiale, riduceva la pena inflitta per effetto della diminuzione per il rito abbreviato e concedeva la sospensione condizionale della pena; la S.C. rilevato il carattere abnorme del provvedimento in questione, ha escluso, tuttavia, l'inesistenza giuridica dell'atto - emesso da organo privo della "potestas iudicandi" non in assoluto ma in relazione allo specifico caso - con conseguente inammissibilità del ricorso del P.M. proposto fuori dai termini ordinari di impugnazione).

**Sez. 5, Sentenza n. 39217 del 18/06/2015 Ud. (dep. 28/09/2015 ) Rv. 264687**

*Presidente: Vessichelli M. Estensore: De Marzo G. Relatore: De Marzo G. Imputato: //.* P.M. Delehay E. (Diff.)

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen.. Ne deriva che il termine per impugnare è in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, per le parti non presenti e comunque nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dall'epoca della notificazione ex art. 548 cod. proc. pen.

**Sez. 4, Sentenza n. 15753 del 05/03/2015 Cc. (dep. 15/04/2015 ) Rv. 263144**

*Presidente: Brusco CG. Estensore: Iannello E. Relatore: Iannello E. Imputato: //.* P.M. Aniello R. (Parz. Diff.)

Il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per

l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso.

*Sez. 6, **Sentenza** n. 12003 del 04/03/2014 Ud. (dep. 13/03/2014 ) Rv. 259451*

*Presidente: **Ippolito F.** Estensore: **Aprile E.** Relatore: **Aprile E.** Imputato: // **P.M. Pratola G.** (Conf.)*

La sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato è assimilata, quanto ai termini per l'impugnazione, a quella dibattimentale e pertanto tali termini decorrono dai diversi momenti specificati nelle lettere b) e c) dell'art. 585, comma secondo, cod. proc. pen. ed hanno la diversa durata stabilita dal primo comma dello stesso articolo in rapporto al tempo impiegato dal giudice per la redazione della motivazione.

*Sez. 7, **Ordinanza** n. 39812 del 17/04/2015 Cc. (dep. 02/10/2015 ) Rv. 264765*

*Presidente: **Vecchio M.** Estensore: **Locatelli G.** Relatore: **Locatelli G.** Imputato: // (Conf.)*

In tema di pubblicazione della sentenza, è legittima, anche in assenza dell'accordo delle parti, la statuizione del giudice di "dare per letta" la motivazione contestualmente redatta e depositata in udienza dopo la lettura del dispositivo, trattandosi di una modalità di pubblicazione che consente il pieno esercizio del diritto di impugnazione delle parti, attraverso l'accesso immediato al provvedimento, con la conseguenza che dalla data del compimento di tale atto decorre il termine di quindici giorni per impugnare la sentenza.

*Sez. U, **Sentenza** n. 47766 del 26/06/2015 Ud. (dep. 03/12/2015 ) Rv. 265106*

*Presidente: **Santacroce G.** Estensore: **Rotundo V.** Relatore: **Rotundo V.** Imputato: // **P.M. Stabile C.** (Parz. Diff.)*

Nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena non è rilevabile d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile perchè presentato fuori termine.